

CXLVIII^a TORNATA

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1918

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Avvertenza del Presidente sui lavori del Senato	4092
Convocazione del Senato a domicilio	4092
Disegni di legge (approvazione di):	
Conversione in legge di decreti Regi e luogotenenziali che hanno vietato l'esportazione di alcune merci e autorizzato la adozione di provvedimenti sui depositi di merci di proibita esportazione dalle zone doganali di vigilanza (N. 381)	4090
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1441, che ha autorizzato la deroga temporanea alle disposizioni del repertorio (N. 382)	4090
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915, in provincia di Bari (N. 391)	4091
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1372, recante l'autorizzazione della spesa di lire 500,000 per sussidi, in conseguenza delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911 (N. 402)	4091
Conversione in legge dei Regi decreti che hanno vietato l'esportazione e regolato il cabotaggio e il transito di alcune merci (N. 399)	4091
Interpellanza (svolgimento dell'interpellanza del senatore Muratori al Ministro della marina per sapere se intende estendere ai giudicati dei Tribunali marittimi l'istituto della revisione)	4086
Oratori:	
ALPIERI, ministro della guerra	4088
DEL BONO, ministro della marina	4088
MURATORI	4086
Interrogazione (rinvio dell'interrogazione del senatore Muratori al Ministro della guerra sui limiti e poteri assegnati alla Commissione d'inchiesta per il fatto militare dell'ottobre scorso)	4085
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	4022

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, delle armi e munizioni e dei trasporti marittimi e ferroviari.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe l'interrogazione dell'onorevole Muratori all'onorevole ministro della guerra « per conoscere i limiti ed i poteri assegnati alla Commissione di inchiesta per il fatto militare dell'ottobre scorso ». Debbo però informare il Senato che d'accordo fra l'onorevole interpellante e l'onorevole ministro si è stabilito di rinviare questa interrogazione ad altra seduta.

Se il Senato non ha osservazioni in contrario, l'interrogazione stessa sarà messa all'ordine del giorno d'una prossima seduta.

(Resta così stabilito).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione di finanze;

b) di cinque commissari nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le Esposizioni di Roma, Torino, Palermo, Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma.

E la votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

b) di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Sulla votazione di ieri.

DI BRAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZA. Siccome ieri io ho preso parte alla votazione a scrutinio segreto, e non vedo il mio nome nella comunicazione della segreteria, stampata nel resoconto sommario di ieri, prego di rettificare la cosa.

PRESIDENTE. Sarà riparato all'omissione nel nel resoconto sommario di oggi.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Muratori al ministro della marina per sapere se intende estendere ai giudicati dei tribunali marittimi l'istituto della revisione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Muratori al ministro della marina per sapere se intende estendere ai giudicati dei tribunali marittimi l'istituto della revisione.

Ha facoltà di parlare il senatore Muratori.

MURATORI. Onorevoli colleghi, quando nel luglio scorso il supremo Comando pubblicava un bando col quale, a termini dell'art. 251 del Codice penale per l'esercito, istituiva il tribunale di revisione per le condanne pronunciate dai tribunali militari in zona di guerra, manifestai il mio aperto dissenso per ragioni di sostanza e di forma. Interpellai allora i ministri della guerra e della giustizia sull'andamento della giustizia militare nei tribunali territoriali e in zona di guerra e sul nuovo tribunale di revisione.

L'interpellanza, chiuso il Senato, non si è potuta svolgere, e dopo sei mesi, attuato già da tempo il nuovo istituto, il dibattito potrebbe apparire accademico.

Però il Comando creava il tribunale per l'esercito e per l'esercito ha funzionato sinora. Dondela ragione della mia interpellanza odierna al ministro della marina per sapere se intende estendere l'istituto di revisione anche ai tribunali dell'Armata. E nella previsione di una risposta affermativa dell'onorevole ministro della marina, mi permetto una osservazione prima ed una raccomandazione appresso.

Le condizioni di esistenza nel periodo della guerra sono interamente modificate; sorge in questo periodo un nuovo diritto, così che anche le manifestazioni della giustizia nel senso obiettivo e subiettivo acquistano nuova portata e nuova significazione. L'istituto di revisione ispirato da criteri di giustizia e d'equità in tempo di pace, può costituire un pericolo in tempo di guerra, specialmente per la disciplina dell'esercito. Occorre quindi attenuarne le conseguenze dannose modificando le disposizioni vigenti, le quali furono illegalmente emanate.

L'articolo 251 del Codice penale per l'esercito non accorda al Comando supremo la facoltà di creare un organo giurisdizionale, e forse non poteva neanche crearlo il potere esecutivo con la legge del maggio 1915. Comunque, doveva esser fatto con decreto Reale da sottoporsi più tardi all'approvazione del Parlamento. Il Comando supremo violava la legge, usurpando i poteri sovrani.

Bene sta, dunque, che il ministro della marina estenda con decreto Reale l'istituto della revisione all'Armata; pensi però a modificarne sostanzialmente le varie disposizioni, per renderle più omogenee e confacenti allo scopo prefisso.

L'istituto della revisione delle sentenze dei tribunali di guerra ha carattere di vero e proprio organo giurisdizionale e le sue decisioni non sono atti amministrativi ma atti di giurisdizione, tanto vero che sono soggetti, a termini della legge comune, al ricorso della Corte suprema di Cassazione a sezioni unite.

Dato questo carattere giurisdizionale del Consiglio di revisione, non si comprende perché siansi volute escludere le più elementari e caratteristiche guarentigie giurisdizionali, quali il diritto di ricorso e il contraddittorio. Si sono creati un ordinamento e una procedura ibridi e arbitrari, privi di qualsiasi garanzia obiet-

tiva. Al diritto di ricorso si è sostituita la facoltà di presentare una memoria pel condannato entro venti giorni dalla sentenza; e l'esame di ufficio di tutte le sentenze portanti pena superiore a sette anni. La memoria difensiva sostituisce il contraddittorio e tutto è rimesso alla mercè del Consiglio.

Nello Stato moderno richiedere guarentigie obiettive di giustizia non può costituire offesa ad alcun giudice o funzionario, perchè l'ordinamento dello Stato stesso si fonda tutto a garanzia di ognuno sopra un sistema di controlli i quali sono disposti nel pubblico interesse, non già in considerazione delle persone.

Sembrirebbe dunque necessario che il detto Consiglio al quale si assegnò carattere giurisdizionale, funzionasse almeno con la più elementare guarentigia di giustizia. Diritto di ricorso quindi e ammissione di un contraddittorio sia pure limitato, ma illuminato ed efficace.

Errore giuridico perchè non si comprende la ragione per la quale si esercita di ufficio il diritto di revisione unicamente per coloro che sono condannati ad una pena superiore ai sette anni, mentre restano esclusi da questo beneficio coloro che hanno riportato una condanna di sette anni o minore di sette anni. Errore giuridico anche per un'altra ragione, perchè si riattacca alla essenza della pena irrogata dalla giustizia militare, inquantochè la pena irrogata dalla giustizia militare ha per sé sempre la tutela e della disciplina e dell'onore militare. Ora, vi sono dei reati che possono intaccare la compagine dell'esercito.

Anche la costituzione del Consiglio di revisione, non si addice ad un organo giurisdizionale sia pure militare. Il reclutamento di magistrati ordinari per la giustizia militare che mai conobbero di esercito, che mai fecero servizio militare, e che di punto in bianco si trovarono insigniti di gradi elevatissimi è stato di gravissimo danno.

Sta bene che il relatore del Consiglio di revisione sia ufficiale giurisperito, ma l'importanza di costui è nulla o quasi, se il Consiglio nella sua composizione non risponda delle qualità tecnico-militari che si richiedono. Si cerchi e si utilizzino le vere competenze giuridico-militari là dove ne è massimo il bisogno; ed è necessario che il presidente sia un giurisperito.

Data l'opportunità del Consiglio di revisione, non si vede perchè siasi posto quel limite di oltre sette anni di pena per far luogo alla revisione. Non è la durata della pena (specialmente rispetto ai militari che dell'onore hanno elevato e delicato culto e concetto), ma il titolo del reato che dovrebbe determinare la rivedibilità o meno delle sentenze. Con tale sistema vengono favoriti i più gravi delitti e i peggiori delinquenti ai quali, senza neppure distinguere se recidivi o meno, viene accordata una guarentigia che i minori non hanno.

E poi nessuno mai comprenderà perchè il condannato a sette anni non debba vantaggiare di questa garanzia. E doversi ricorrere al titolo del reato, e non alla pena per escludere dalla revisione tutti quei reati che attentano all'onore dell'esercito. Il soldato che ruba, il soldato che si appropria e vende oggetti militari non poteva essere equiparato al soldato che è imputato di reati militari.

La sostituzione del criterio relativo al titolo del reato a quello della pena è anche più conforme agli interessi della disciplina militare, perchè dà modo di escludere quei reati che necessariamente intaccano la disciplina stessa.

In ogni modo se anche si potesse mantenere un limite di pena, evidentemente utile sarebbe armonizzarlo col criterio del titolo del reato. Queste le osservazioni che spero saranno tenute presenti nel nuovo regolamento; ciò che importa è, che essendo data una garanzia agli imputati dei più gravi delitti, non ne rimangano fuori gli imputati di meno gravi reati, che meritano, se mai, maggiori riguardi.

Riassumendo: aspetto dal ministro una parola che mi assicuri sulla necessità di modificare i regolamenti, sia per le garanzie di giustizia, di diritto di ricorso, in contraddittorio, sia per il criterio giuridico della revisione, sia infine per la composizione del tribunale di revisione. Finora i tribunali militari territoriali come i tribunali di guerra lasciarono molto a desiderare. Il personale è o deficiente o ingombrante, e merita una riforma *ab initio*: ci pensi seriamente il ministro nell'interesse della giustizia.

Era più logico fare del tribunale di revisione una sezione speciale del Tribunale Supremo di guerra e marina, avendone fatto un istituto autonomo; pensi, ripeto, il ministro alla sua composizione, e chiami a presiederlo una

competenza che garantisca gli interessi della giustizia e dell'esercito. (*Bene*).

DEL BONO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL BONO, *ministro della marina*. Debbo anzitutto chieder venia all'onorevole senatore Muratori pel ritardo col quale rispondo alla sua interpellanza; ritardo che egli ben sa non essere imputabile a me, ma al corso delle vicende parlamentari.

Ciò premesso, sono ben lieto di comunicargli che è in corso uno schema di decreto luogotenenziale col quale, di concerto col collega della guerra, tra l'altro, è esteso alla Regia marina l'istituto della revisione delle sentenze rese dai tribunali di guerra. Io ho accettato il concetto che informa questo Istituto (il quale ritengo, nonchè influire dannosamente sulla disciplina, potrà in certo qual modo rafforzarla) perchè esso può e deve dimostrare ai nostri soldati e marinai che effettivamente la giustizia viene, anche in tempo di guerra, equamente e con ogni cautela applicata.

Il decreto in corso provvede per una migliore costituzione del Consiglio di revisione, trasportandone opportunamente la sede qui in Roma, presso il Tribunale supremo di guerra e marina; e ne disciplina il funzionamento, in pieno accordo con l'Avvocatura generale militare. Non dubiti per altro l'on. Muratori che le osservazioni che, nella sua alta competenza, egli ha mosso alla pratica attuazione dell'Istituto della revisione, osservazioni che mi sembrano in gran parte accettabili, saranno tenute bene presenti nella definitiva redazione del decreto.

Aggiungo che da tempo io mi preoccupo del funzionamento della giustizia militare per quanto riguarda i tribunali militari marittimi a terra ed a bordo, ed ho in corso studi con l'Avvocato generale militare per apportare ad essi tutti i possibili miglioramenti, sia nella loro composizione, sia per ciò che ha tratto ad una maggiore rapidità nel loro funzionamento.

Stia certo l'onorevole interpellante che studio per mia parte con molto interesse questa materia, essendo intimamente persuaso che il buon funzionamento della giustizia militare è indispensabile per mantenere la disciplina e l'ordine nell'esercito e nella marina.

Confido che l'onorevole Muratori possa rite-

nersi soddisfatto per queste mie brevi comunicazioni, e lo assicuro che terrò nel massimo conto le sue raccomandazioni.

ALFIERI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI, *ministro della guerra*. Chiamato in causa come ministro della guerra dall'onorevole senatore Muratori, aggiungo due sole parole a quelle già dette dal collega della marina.

Sorvolo sulle questioni che l'onorevole interpellante ha già detto ormai sorpassate, questioni di forma alle quali ormai non si può mettere rimedio.

Io ritengo che sulla disciplina questo istituto non possa dannosamente influire; se ciò risultasse da qualsiasi sintomo, sarebbe immediato dovere del ministro della guerra di modificare radicalmente questo stato di cose.

La forma giuridica può essere discussa, lo riconosco perfettamente, l'ho riconosciuto tanto da provvedere perchè questo istituto della revisione venga ora legittimato da un decreto luogotenenziale, e portato a Roma presso il tribunale di guerra e marina divenendo così istituto giurisdizionale, come l'onorevole Muratori desiderava.

Il criterio del limite di sette anni è stato probabilmente adottato, perchè al disotto dei sette anni c'è un'altra forma di revisione: la sospensione della pena e quindi la possibilità di riabilitazione alla fronte.

Certo il criterio del titolo di reato ha tutta la sua importanza, lo riconosco pienamente, e a questo criterio mi attengo sempre in caso di domande di grazia. In questi casi io esamino non solo la gravità ma particolarmente il titolo del reato stesso, tenendo conto tanto di quei reati gravissimi che vanno a danno dell'onore dell'esercito da una parte quanto di quegli altri che possono essere cagione di gravi lesioni di disciplina; ma non ritengo necessario e certo sarebbe ora difficile modificare il sistema vigente.

Il personale dei tribunali militari ha dato luogo in passato a molte critiche, è vero: tra questo personale ve n'è molto ottimo e tutti lo sappiamo e lo conosciamo; ma nei primi tempi, specialmente, essendo stato necessario aumentarlo in fretta, vi si sono introdotte persone che, se apparentemente avevano qualche attitudine

giuridica, in realtà non corrisposero alle esigenze della giustizia militare. Vi era soprattutto ingombro di personale, ma da tempo si lavora a sfrondare e a migliorare e a ciò si riuscirà anche meglio adesso con l'istituzione dei magistrati di complemento.

Per quanto riguarda infine il personale che sarà posto a capo di questa sezione, che diventa quasi una sezione del tribunale supremo, assicuro l'onorevole Muratori che terrò il massimo conto, d'accordo col collega della marina, di tutto quello ch'egli ha detto, come terrò conto, per quanto mi sarà possibile, di tutte le altre osservazioni importanti ch'egli ha fatte. (Approvazioni).

MURATORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORI. Io ringrazio anzitutto gli onorevoli ministri della marina e della guerra per l'assicurazione datami che terranno conto delle modeste mie osservazioni. Mi consentano però ancora poche parole.

Non sono persuaso delle osservazioni del ministro della guerra. L'istituto della revisione in guerra nuoce alla disciplina. L'onorevole ministro ha detto che non permetterà mai un rallentamento nella disciplina e sta bene.

Ma la questione non è questa; ormai la disciplina non può considerarsi, come una volta, fine a sè stessa; la disciplina è mezzo non fine e il tribunale della revisione deve essere esaminato e giudicato in rapporto allo stato di guerra, e sotto questo riflesso la disciplina può soffrirne. Ma, ripeto, si tratta di questione superpassata; in Italia, quando si emana un decreto, anche errato, ci vuol del tempo per revocarlo. Riconoscendo l'errore, come lo hanno riconosciuto il ministro della guerra ed il ministro della marina, si accettano le raccomandazioni, e le cose rimangono come prima.

Aggiungerò una parola: ho detto che non si comprendeva il perchè si facesse la limitazione per i sette anni; il ministro della guerra mi risponde ciò che sapevo, che le pene fino a sette anni restano sospese per la durata della guerra. Non ammetto che la fronte, che è sommo onore pel soldato italiano, si tramuti in campo di punizione o di riabilitazione. L'aver esteso anche questa riabilitazione ai condannati dai tribunali ordinari, ha portato frutti amari e conseguenze dolorose.

Non è poi dal basso punto di vista dell'esecuzione della pena che si deve guardare una guarentigia come quella della revisione, bensì da quello dell'onore del militare che rimane egualmente pregiudicato qualunque sia la pena.

Detto questo, confido nelle assicurazioni datemi dai ministri della guerra e della marina.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Muratori.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo ora al sorteggio dei nomi dei senatori che funzioneranno come scrutatori delle varie votazioni. Risultano scrutatori per la votazione per la nomina di cinque commissari nella Commissione d'inchiesta sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Palermo, Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma, i senatori Pasolini, Tivaroni, Lanciani;

per la votazione per la nomina di un membro della Commissione di finanze i senatori San Martino, Carissimo, Leris;

Per la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti i senatori Vittorelli, Pincherle, De Novellis;

Per la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, i senatori Wollemborg, Bertetti e Levi Civita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Alfieri, Annaratone.

Balenzano, Bava-Beccaris, Beltrami, Bensa, Bertetti, Bettoni, Bollati, Bonasi, Bonazzi.

Canevaro, Carafa, Carissimo, Cassis, Cataldi, Clemente, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cesare, De Cupis, De Lardere, Del Bono, Della Torre, De Novellis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Camporeale, Di Prampero, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Foà, Francica-Nava.

Gioppi, Giordano Apostoli, Giusso, Giusti Del Giardino, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Guidi.

Lanciani, Leris, Levi Ulderico, Levi-Civita, Lojodice, Luciani.

Malaspina, Marchiafava, Mazza, Mele, Melodia, Molmenti, Morrone, Muratori.

Niccolini Eugenio, Novaro.

Pagano, Palumbo, Papadopoli, Pellerano, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Podestà, Polacco Pullè.

Ridola, Rossi Gerolamo, Ruffini.

Saladini, Salmoiraghi, Salvago Raggi, San Martino, Scaramella - Manetti, Scialoja, Sili, Soulier.

Tami, Tivaroni, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valli, Venosta, Viganò, Villa, Visconti Modrone, Vittorelli.

Wollemborg.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge di decreti Regi e luogotenenziali che hanno vietato l'esportazione di alcune merci e autorizzato la adozione di provvedimenti sui depositi di merci di proibita esportazione delle zone doganali di vigilanza » (N. 381).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Regi e luogotenenziali che hanno vietato l'esportazione di alcune merci e autorizzato la adozione di provvedimenti sui depositi di merci di proibita esportazione delle zone doganali di vigilanza ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti del 23 marzo 1915, n. 297, del 15 aprile 1915, n. 468, del 2 maggio 1915, n. 564, del 6 maggio 1915, n. 586, e il decreto luogotenenziale del 10 giugno 1915, n. 825, che hanno vietata l'esportazione di alcune merci e autorizzato l'adozione di provvedimenti sui depositi di merci di proibita esportazione nelle zone doganali di vigilanza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1441, che ha autorizzato la deroga temporanea alle disposizioni del repertorio » (N. 382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1441, che ha autorizzato la deroga temporanea alle disposizioni del repertorio ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1441, che ha autorizzato la deroga temporanea alle disposizioni del repertorio doganale nell'importazione di traversine da parte delle ferrovie dello Stato.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915, in provincia di Bari » (N. 394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915, in provincia di Bari ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, contenente

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-18 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1918

provvedimenti a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915, in provincia di Bari.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1372, recante autorizzazione della spesa di lire 500,000 per sussidi in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911 » (N. 402).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1372, recante l'autorizzazione della spesa di lire 500,000 per sussidi in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1372, portante l'autorizzazione della maggiore spesa di lire 500,000 per sussidi in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1911.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti che hanno vietato l'esportazione e regolato il cabotaggio e transito di alcune merci » (N. 380).

PRESIDENTE. Viene da ultimo all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti che hanno vietato l'esportazione e regolato il cabotaggio e il transito di alcune merci ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 380).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti del 1° agosto 1914, n. 758, del 6 agosto 1914, n. 790, del 28 ottobre 1914, n. 1186, del 13 novembre 1914, n. 1232, del 22 novembre 1914, n. 1278, del 27 dicembre 1914, n. 1415, del 31 gennaio 1915, n. 55 e del 7 febbraio 1915, n. 73.

Resta fermo, in quanto alle sanzioni penali, il disposto della legge 21 marzo 1915, n. 273 (titolo I) per le contravvenzioni elevate dal giorno dell'attuazione della legge medesima.
(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re, finchè dura lo stato di guerra fra nazioni europee, di estendere ad altre merci il divieto di esportazione o di revocare in tutto o in parte i divieti esistenti.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto Reale sarà pubblicato un testo unico delle disposizioni emanate con i Regi decreti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re avrà facoltà di variare, per particolari esigenze locali dei traffici ed in via temporanea, i termini stabiliti dagli articoli 7 e 10 della legge doganale per la dichiarazione e lo sdoganamento delle merci in arrivo dal mare ed a fissare pene pecunarie per i ritardi non giustificati.

Avrà pure facoltà di fissare, ove occorra, dei termini di durata pel deposito nei magazzini doganali o generali; nonchè di estendere i li-

miti delle zone di vigilanza del confine di terra e di mare e di non permettere che entro tali zone si stabiliscano depositi di merci di vietata esportazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei cinque disegni di legge dei quali si è dato lettura. Prego il senatore, segretario, onorevole Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Con la discussione odierna rimane esaurito l'ordine del giorno, e non ci è materia da trattare per altre sedute.

Il senatore Maggiorino Ferraris ha fatto pervenire alla presidenza una domanda per discutere le comunicazioni del Governo; ma questa discussione non si può fissare se non dopo finita quella che è tuttora in corso alla Camera dei deputati, perchè solo allora il Governo potrà intervenire alle sedute del Senato.

Io quindi debbo sospendere le sedute, per poi convocare i colleghi a domicilio; ed intanto, se non si faranno osservazioni in contrario, mi ritengo autorizzato a ricevere dal Governo le presentazioni dei disegni di legge che crederà di fare.

(Così rimane stabilito).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Agnetti, Alfieri, Annaratone.

Balenzano, Bava-Beccaris, Beltrami, Bensa, Bertetti, Bettoni, Bianchi, Bodio, Bollati, Bonasi, Bonazzi.

Caneva, Canevaro, Carafa, Carissimo, Cassis, Cataldi, Cefaly, Clemente, Cocchia, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cesare, De Cupis, De Larderel, Del Bono, Della Torre, De Novellis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Prampero, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Esterle.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Filomusi Guelfi, Foà, Francica-Navajo.

Gioppi, Giordano Apostoli, Giusti Del Giardino, Greppi Emanuele, Guala, Guidi.

Inghilleri.

Lanciani, Levi Ulderico, Levi-Civita, Lojodice, Luciani.

Malaspina, Mangiagalli, Marchiafava, Mariotti, Mele, Melodia, Molmenti, Morrone, Muratori, Niccolini Eugenio, Novaro.

Palumbo, Papadopoli, Pasolini, Pellerano, Perla, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Ridola, Rossi Giovanni, Ruffini.

Saladini, Salmoiraghi, Salvago Raggi, San Martino, Scaramella-Manetti, Scialoja, Sili, Sormani, Spingardi.

Tani, Tivaroni, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves, Triangi.

Valli, Venosta, Viganò, Villa, Visconti Modrone, Vittorelli.

Zupelli.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni che hanno avuto luogo oggi per la nomina di membri nelle varie Commissioni.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione:

Senatori votanti 107

Maggioranza 54

Ebbero voti:

Il senatore Della Torre 60

 Pirelli 35

Voti nulli o dispersi 3

Schede bianche 9

Eletto il senatore Della Torre.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-18 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1918

Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti 106
Maggioranza 54

Ebbero voti:

Il senatore Giusso 83
» Valli 15
Voti nulli o dispersi 3
Schede bianche 5
Eletto il senatore Giusso.

Votazione per la nomina di cinque commissari nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Torino, Palermo, Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma:

Senatori votanti 106
Maggioranza 54

Ebbero voti:

Il senatore Bensa 71
» Mariotti 69
» Ruffini 69
» Del Carretto 65
» Bettoni 62
» Tami 41
» Petrella 5
» Torrigiani Luigi 2

Schede bianche 3

Eletti i senatori Bensa, Mariotti, Ruffini, Del Carretto e Bettoni.

Votazione per la nomina di un Commissario nella Commissione di finanze:

Senatori votanti 107
Maggioranza 54

Ebbero voti:

Il senatore Diena 93
» Bensa 2
» Molmenti 1
» Petrella 1
» Greppi Emanuele 1

Schede bianche 9

Eletto il senatore Diena.

Proclamo il risultato della votazione sui cinque disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge dei Regi decreti che hanno vietato l'esportazione e regolato il cabotaggio e il transito di alcune merci:

Senatori votanti 109
Favorevoli 102
Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Regi e luogotenenziali che hanno vietato l'esportazione di alcune merci ed autorizzato la adozione di provvedimenti sui depositi di merci di proibita esportazione nelle zone doganali di vigilanza:

Senatori votanti 109
Favorevoli 103
Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1441, che ha autorizzato la deroga temporanea alle disposizioni del repertorio:

Senatori votanti 109
Favorevoli 102
Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915, in provincia di Bari:

Senatori votanti 109
Favorevoli 100
Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1372, recante l'autorizzazione della spesa di lire 500,000 per sussidi in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911:

Senatori votanti 109
Favorevoli 101
Contrari 8

Il Senato approva.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16,50).

Licenziato per la stampa il 20 febbraio 1918 (ore 19)

AVV. EDOARDO GALLINA
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.